

DL 25/17:approvato dal Senato il DDL di conversione e accolti Odg in tema di responsabilità solidale

21 Aprile 2017

L'Aula del Senato ha approvato definitivamente, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 25/2017 recante *“disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti”*.

Nel rimandare, per quanto concerne i contenuti del provvedimento, approvato senza modifiche al testo iniziale, alla [news del 20 marzo u.s.](#) – si segnala che nel corso dell'esame in seconda lettura il Senato ha accolto l'ordine del giorno auspicato dall'ANCE sulla compensazione tra crediti e debiti dei responsabili in solido per tutta la filiera degli appalti.

Si tratta dell'Odg, G2.102 (testo 2) (primo firmatario Sen. Mandelli, gruppo FI-PdL), che impegna il Governo a valutare la necessità di intervenire in via normativa per chiarire, se necessario, che *“in caso di pagamento diretto del committente o dell'appaltatore di debiti retributivi o contributivi di uno degli appaltatori o subappaltatori, le somme corrispondenti si compensano, ai sensi dell'articolo 1243, comma 1, del codice civile, con i debiti derivanti dal contratto di appalto o subappalto. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, la compensazione si verifica anche in caso di fallimento del subappaltatore”*. Tale Odg assume particolare rilievo considerato il venir meno della norma relativa alla chiamata in causa obbligatoria di tutti i coobbligati e il beneficio di preventiva escussione del debitore principale, esponendo ulteriormente le imprese responsabili in solido a rischi che incidono pesantemente sui loro equilibri finanziari.

Si evidenzia, inoltre, che è stato accolto, tra gli altri, anche l'Odg G2.104 (primo firmatario Sen. Divina, gruppo LN-AUT) che, nel senso auspicato dall'ANCE, impegna il Governo *“ad adottare gli opportuni interventi normativi di propria competenza per la riduzione del periodo di vigenza della responsabilità solidale da 24 a 12 mesi”*. Anche in tal caso si è ravvisata la necessità di poter circoscrivere temporalmente il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore nei confronti delle inadempienze del proprio appaltatore/subappaltatore relativamente alla corresponsione dei trattamenti retributivi e ai contributi previdenziali dovuti ai lavoratori, a fronte del lungo lasso di tempo attualmente previsto (due anni dalla fine dell'appalto o del subappalto).